

CIRCOLARE N. 28
8 OTTOBRE 2008

**Esportazioni indirette art. 8 comma 1 lett. b)
del D.P.R. n. 633/1972 – nuova
interpretazione operativa dell’Agenzia delle
Dogane**

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

L'art. 8 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le cd. "cessioni all'esportazione indirette" ovvero **esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente**.

In tal caso i beni vengono consegnati al cliente estero nel territorio italiano, ed è il cliente estero, che direttamente o tramite terzi, provvede a trasportare o far trasportare i beni fuori dal territorio comunitario.

E' il caso in cui un operatore non residente provvede a ritirare direttamente o tramite terzi la merce presso il fornitore italiano, o si fa consegnare i beni in un determinato punto del territorio italiano e cura poi, entro novanta giorni dalla data della consegna, trasporto e successiva esportazione all'estero dei beni, allo stato originario e senza far eseguire lavorazioni o trasformazioni sugli stessi.

Le condizioni di non imponibilità delle cessioni disciplinate dal comma 1 lett. b) dell'art. 8 in commento, sono le seguenti:

- l'acquirente deve essere un operatore economico e non un consumatore finale
- i beni devono essere esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale
- l'esportazione va eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente.

Qualora il cessionario non residente non adempia gli obblighi di esportazione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione con applicazione dell'imposta e conseguente versamento dell'IVA dovuta. A seguito di tale regolarizzazione, l'operazione perde la natura di "non imponibile" diventando fin dall'origine "operazione imponibile" (C.M. n. 50/E del 12 agosto 2002).

A tale riguardo lo Studio ha sempre raccomandato ai propri Cliente estrema cautela nell'effettuazione delle operazioni di cessione all'esportazione indiretta qui commentate, soprattutto per quanto riguarda la necessità di monitorare adeguatamente il rispetto dei 90 giorni quale limite temporale per l'uscita dei beni dal territorio comunitario, entrando in possesso di copia della fattura munita del timbro "uscire" apposto dalla dogana di uscita (si veda da ultima la circolare di Studio n. 3 del 2008) che costituisce "prova" dell'uscita dei beni.

Sull'argomento è ora intervenuta la risposta dell'Agenzia delle Dogane ad una istanza di interpello, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane stessa il 1° ottobre scorso ed allegata di seguito alla presente.

Con tale risposta l'Agenzia delle Dogane ribalta una prassi operativa finora certa: la disposizione dell'art. 8 comma 1 lett. b) richiama, quale soggetto che effettua il trasporto fuori del territorio comunitario dei beni oggetto dell'esportazione, il "cessionario non residente" ed in Italia finora, tutti gli operatori, hanno sempre intestato la fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 solo all'operatore non residente senza mai richiamare la partita IVA del suo eventuale rappresentante fiscale, ovvero la partita IVA assegnata al soggetto comunitario se identificato direttamente ai fini IVA in Italia.

Come scritto, l'Agenzia delle Dogane ribalta ora suddetta impostazione.

Infatti, un operatore non residente che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione e acquista beni in Italia, può effettuare una esportazione con trasporto a sua cura o a sue spese solo se in possesso di una partita IVA italiana e, quindi, **solo se è identificato direttamente o se ha nominato un rappresentante fiscale in Italia**.

Tutto ciò comporterà maggiori spese ed incombenze legate al sistema dell'identificazione diretta o della nomina del rappresentante fiscale, con la conseguenza di disincentivare il

ricorso ad una prassi operativa (supportata dalla previsione normativa dell'art. 8 comma 1 lett.b) da tempo praticata.

Alla luce della presa di posizione dell'Agenzia delle Dogane, diventa necessario ed auspicabile un intervento dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di impartire nuove regole e fornire chiarimenti in ordine alle prove per dimostrare la non imponibilità di una certa operazione.

Ai Clienti si raccomanda prudenza nell'effettuazione delle operazioni in argomento onde evitare la contestazione della "non imponibilità" dell'operazione con conseguente necessità di regolarizzazione della stessa con il versamento dell'IVA dovuta, in tal caso difficilmente recuperabile dal cliente comunitario od extra-comunitario con il quale è stata effettuata l'operazione disciplinata dall'art. 8 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.

Inoltre riteniamo opportuno che comunichiate tali novità ai Vostri Clienti interessati alla fattispecie.



ISTANZA DI INTERPELLO PRODOTTA DAL SIG. XX IN TEMA DI COMPILAZIONE DEL MODELLO D.A.U.

Il sig. XX, doganalista, effettuerà, quale rappresentante diretto di soggetti comunitari, non residenti nel territorio dello Stato, alcune operazioni doganali di esportazione definitiva, verso Paesi Terzi, di merci varie, di origine italiana.

Al fine di conoscere, attraverso l'istituto dell'interpello, quali siano, nei casi di specie, le corrette indicazioni delle generalità dello speditore/esportatore, nella casella 2 della dichiarazione doganale, il sig. XX ha esposto le seguenti considerazioni:

-le operazioni doganali in questione, assoggettate alle previsioni normative previste dal D.L. 30 agosto 1993 n.331, convertito con L. 29 ottobre 1993 n. 427 e disciplinate dalla Circolare Minfinanze del 23 febbraio 1994, n.13, con particolare riferimento al punto 16.3 – 1° caso, vengono definite con la consegna della merce in Italia ai soggetti passivi IVA residenti in vari Paesi della Comunità, con rilascio, da parte dei cedenti nazionali, di fatture non imponibili IVA, a norma dell'art.8, primo comma, lett.b), del D.P.R. n.633/1972;

-l'art.161 del Reg./CEE) del 12 ottobre 1992, n.2913, istitutivo del Codice Doganale Comunitario prevede, al quinto comma, una deroga al principio della territorialità, dallo stesso articolo espresso per il deposito della dichiarazione d'esportazione;

-la Circolare n.45/D dell'11 dicembre 2006, con la quale l'Agenzia delle Dogane, Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione, ha diramato le istruzioni nazionali per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali, al capitolo 2) ("Formalità di spedizione/esportazione e transito") precisa che "...i soggetti IVA residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea...possono operare senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia, indicando il numero di partita IVA attribuito a norma dell'art.35 ter del D.PR. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni...";

-alcune Dogane nazionali ritengono non corretto, in base alla Circolare predetta, continuare ad indicare come codice della partita IVA di soggetto comunitario non residente, il codice "0";

-l'identificazione diretta comporta una serie onerosa e consistente di incombenze collegate al sistema d'identificazione previsto dalla normativa vigente.

Il doganalista ritiene di poter utilizzare, nella casella 2 della dichiarazione di esportazione, il codice "0" e, di seguito alla ragione sociale dell'esportatore, soggetto passivo IVA non residente, anche la partita IVA attribuita nel Paese ove è stabilita la sua sede legale.

Esaminata la richiesta, la Direzione regionale ha osservato che l'istanza d'interpello, a pena di inammissibilità, deve riguardare, a norma dell'art.11, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n.212, e del relativo Regolamento sull'interpello, adottato con Decreto Min. Finanze 26 aprile 2001, n.209, casi concreti e personali per i quali sussistano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa.

Sul punto, la Circolare del 19 giugno 2001 n.25/D al capitolo 2), trattando i presupposti del diritto d'interpello, chiarisce che *"...le condizioni di incertezza ricorrono quando, in assenza di una interpretazione ufficiale dell'Agenzia, una disposizione tributaria non abbia un significato obiettivamente univoco, ma lasci spazio a possibili divergenti interpretazioni; esse devono, tra l'altro, riferirsi a norme, primarie o secondarie, con esclusione degli atti privi di contenuto normativo, quali circolari, risoluzioni, istruzioni e note..."*.

La richiesta in esame, a giudizio della Direzione regionale, si configura invece più correttamente come quesito di natura generale piuttosto che come interpello, non presentando il requisito fondamentale sopra precisato per essere valutata nell'ambito del predetto istituto.

In particolare, considerato l'ambito oggettivo assegnato dalla legislazione vigente alla procedura d'interpello, ritiene che l'istanza in esame non comporta la valutazione ed interpretazione di norme giuridiche di obiettiva, incerta interpretazione, essendo piuttosto finalizzato ad individuare –per quanto riguarda la fattispecie considerata- il corretto adempimento del doganalista nella compilazione delle dichiarazioni doganali di esportazione.

Ciò posto, nel sottolineare che, a livello comunitario, sono state emanate norme che prevedono l'utilizzo dei documenti amministrativi unici e che al riguardo sono state diramate, a livello nazionale, precise istruzioni per l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali, la Direzione regionale competente ha dichiarato l'istanza d'interpello inammissibile.

Tuttavia, per il caso concreto ed al di fuori dell'istituto dell'interpello, ha espresso le considerazioni che seguono.

La Circolare n.45/D dell'11 dicembre 2006, con cui, si ribadisce, l'Agenzia delle Dogane - in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in merito all'utilizzo del formulario DAU- ha fornito le istruzioni per la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali, nell'indicare gli elementi di individuazione dello speditore/esportatore, da inserire nella casella 2, ha altresì disposto in merito ai soggetti che, non residenti nell'ambito del territorio dello

Stato, pongono in essere attività fiscalmente rilevanti. Sull'argomento la Circolare è chiara laddove precisa che i soggetti residenti in altro Stato Membro della UE ovvero in un Paese con cui è prevista la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, possono operare nello Stato italiano in due modi, tra essi alternativi: mediante la nomina di un rappresentante fiscale, ex art.17 del D.P.R. n.633/1972 ovvero attraverso il meccanismo dell'identificazione diretta, ai sensi dell'art.35 ter del D.P.R. n.633/1972.

Nella seconda ipotesi, le norme vigenti prevedono l'utilizzo della partita IVA attribuita all'operatore economico non residente, in modo tale da evidenziare la sua natura di soggetto non residente identificato in Italia. Sotto il profilo degli obblighi derivanti dall'acquisizione del numero di partita IVA, la legislazione vigente –allineando la posizione dell'operatore estero registrato a quella dei soggetti d'imposta residenti in Italia- presuppone l'adempimento di una serie di incombenze che potrebbe rendere gravoso –come del resto sostenuto dal doganalista istante- l'utilizzo di tale forma operativa.

Ciò premesso, la lettura della circolare porta a concludere che il codice "0" può essere utilizzato qualora non sussistano le condizioni previste dalle norme vigenti ai fini dell'identificazione diretta ovvero della nomina del rappresentante fiscale e –solamente- se l'operatore estero non agisca nella sua attività di impresa o arte o professione, con riferimento alle definizioni contenute sia nel codice civile (Art.2082) sia nel D.P.R. n.633/72 (art.5).

Infine, la Direzione Regionale ha richiamato le indicazioni inserite in premessa al modello ANR/2 dell'Agenzia delle Entrate laddove viene ribadito, per l'operatore estero non residente in Italia ed esercente attività di impresa, arte o professione in altro Stato comunitario, l'obbligo, alternativo, tra l'identificazione diretta e la nomina del rappresentante fiscale.